

Comune di Cunardo

Provincia di Varese



Piano di Governo del Territorio

Allegato Piano dei Servizi

PUGSS Piano Generale dei Servizi nel Sottosuolo

Art. 9.8 LR 12/05 _ Art. 38 LR 26/03

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Pugss.1b

Ottobre 2013

INDICE

Premessa	2
Art.1 - Oggetto e finalità	2
Art.2 - Campo di applicazione	2
Art. 3 - Ufficio per il sottosuolo	3
Art. 4 - Indirizzi di pianificazione e programmazione degli interventi	4
Art. 5 - Oneri economici e garanzie per il rilascio della concessione autorizzatoria	5
Art. 6 - Procedure autorizzative	6
Art. 7 - Progettazione delle opere	8
Art. 8 - Esecuzione delle opere	10
Art. 9 - Posa delle reti	10
Art. 10 - Organizzazione dei cantieri stradali	11
Art. 11 - Ripristino delle pavimentazioni stradali	12
Art. 12 - Revoche, sospensioni, sanzioni, responsabilità	13
Art. 13 – Aggiornamento dati cartografici di rete	14
Art. 14 – Cartografia, completamento ricognizione	14

Premessa

Il Regolamento del sottosuolo stradale del Comune di Cunardo è stato predisposto in attuazione del regolamento regionale n.6 del 15 febbraio 2010 “*Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)*”, della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26”.

Art .1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per il razionale utilizzo del sottosuolo pubblico, definendo le disposizioni a cui devono attenersi le Aziende erogatrici di servizi tecnologici nell’espletamento degli interventi di posa di nuovi impianti, oppure di manutenzione e/o ammodernamento di quelli esistenti, comportanti manomissioni e rotture del suolo pubblico.

Le finalità perseguite dal Comune di Cunardo attraverso il presente Regolamento possono essere così sintetizzate:

- utilizzo razionale del sottosuolo in rapporto alle esigenze del soprassuolo;
- programmazione delle infrastrutture sotterranee insediabili nel sottosuolo, come definite dall’art. 34, comma 3 della l.r. n° 26/03, per l’alloggiamento dei servizi a rete;
- coordinamento e controllo degli interventi superficiali e sotterranei;
- rilievo cartografico georeferenziato dei tracciati delle reti e dei loro manufatti;
- utilizzo efficiente ed economico delle infrastrutture esistenti;
- contenimento degli scavi sulle strade urbane, limitando i costi sociali degli interventi sulle reti tecnologiche.

Art.2 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni del suolo pubblico sull’intero territorio comunale, in relazione agli interventi nel sottosuolo per il nuovo alloggiamento e la manutenzione dei seguenti servizi a rete:

- rete acquedotto;

- Rete fognatura;
- Rete di distribuzione gas metano;
- Rete elettrica;
- Rete oleodotto;

Le prescrizioni qui stabilite non riguardano le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).

Art. 3 - Ufficio per il sottosuolo

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento regionale n° 6/2010 "*Criteria guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)*", il Comune di Cunardo costituisce, compatibilmente con l'organizzazione dei suoi uffici, l'Ufficio per il sottosuolo, a cui verranno demandate le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le Aziende erogatrici e gli altri Enti, nonché l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.

L'Ufficio per il sottosuolo, in particolare, si occuperà di:

- definire le procedure da attivare in caso di interventi di manomissione e rottura del suolo stradale, in relazione alle normative di riferimento;
- predisporre la documentazione per il rilascio delle concessioni, per l'esecuzione dei lavori, per il pagamento degli oneri economici e per la predisposizione dei depositi cauzionali;
- acquisire, prima del rilascio della concessione autorizzatoria, la cartografia indicante gli interventi da realizzare, sia che si tratti di nuove realizzazioni, sia che si tratti di manutenzioni di reti già esistenti; tale cartografia, contenente tutte le caratteristiche progettuali dell'infrastruttura, dovrà essere consegnata dall'Azienda erogatrice su supporto informatico georeferenziato, in modo tale che l'Ufficio stesso possa provvedere ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale e alle infrastrutture già in suo possesso;
- coordinare i lavori per conto delle Aziende erogatrici, verificando la conformità con quanto riportato sulla cartografia trasmessa;

- pianificare gli interventi di futura realizzazione, tanto quelli di nuova infrastrutturazione quanto quelli di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria), definendo il Programma Annuale degli Interventi, tenendo conto delle esigenze delle Aziende erogatrici.

L'Ufficio può infine attivare delle iniziative volte ad informare la cittadinanza sui lavori in corso e su quelli di futura realizzazione.

Al fine della miglior gestione dei servizi nel sottosuolo l'Ufficio potrà dotarsi di sistema GIS interno per la gestione delle informazioni.

In conformità a quanto indicato nel Regolamento Regionale n.6/2010 l'Amministrazione nella costituzione dell'Ufficio per il sottosuolo potrà avvalersi di consulenti esterni o associarsi con altri comuni .

Art. 4 - Indirizzi di pianificazione e programmazione degli interventi

Il comune redige il Piano degli interventi.

Il Piano degli interventi individua gli strumenti procedurali e le modalità che permettano all'ufficio competente di svolgere agilmente le operazioni di programmazione coordinata degli interventi e di monitoraggio degli interventi e, più in generale, dello stesso PUGSS.

La cronoprogrammazione degli interventi nel sottosuolo comunale dovrà essere predisposta su base quantomeno annuale e, laddove possibile, su base pluriennale eventualmente aggiornabile di anno in anno.

La procedura di cronoprogrammazione potrà essere organizzata secondo le seguenti fasi:

- 1 – richiesta annuale agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (con esclusione di quelli di mero allaccio di utenze e comunque non prevedibili o non programmabili);
- 2 – eventuale convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo, al fine di coordinare i programmi esposti dai diversi operatori ed enti nella fase precedente, nonché di coordinarli con gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche o con eventuali altri interventi previsti dal comune;
- 3 – predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno annuale, il più possibile condiviso cui gli operatori dovranno attenersi nelle successive richieste di autorizzazione degli interventi ivi dedotti.

Art. 5 - Oneri economici e garanzie per il rilascio della concessione autorizzatoria

Gli oneri economici e le garanzie previste per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

- a) spese di istruttoria della pratica;
- b) tassa sull'occupazione permanente e temporanea del suolo;
- c) canone d'uso dell'infrastruttura;
- d) garanzie.

A) Spese di istruttoria della pratica

Saranno a carico del Richiedente le spese di gestione tecnico-amministrativa della pratica, oltre alle attività specialistiche che l'Ufficio svolge per il coordinamento e la pianificazione annuale delle attività e i sopralluoghi che si rendessero necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori.

Gli oneri per tali attività saranno fissati dall'Ufficio per il sottosuolo sulla base delle tariffe professionali vigenti in quel dato momento.

B) Tassa sull'occupazione permanente e temporanea del suolo

Il Comune stabilisce la tassa che deve essere corrisposta per:

- ***l'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico***. Nel caso in cui le occupazioni siano di carattere stabile, ossia aventi una durata non inferiore ad un anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti, il Richiedente deve corrispondere la tassa per l'occupazione permanente del sottosuolo, soprassuolo stradale e urbano, secondo il relativo regolamento comunale.

- ***l'occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche***. Nel caso in cui le occupazioni siano di carattere temporaneo, ossia aventi una durata inferiore ad un anno, il Richiedente deve corrispondere la tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico nei modi e nella misura previsti dal Comune.

C) Canone d'uso dell'infrastruttura

Il Comune ha la facoltà di definire l'eventuale canone d'uso delle infrastrutture di proprietà comunale.

D) Garanzie

A garanzia della tempestiva e corretta esecuzione dei lavori e delle ripavimentazioni stradali, per rispondere di eventuali danni arrecati nel corso dei lavori, e per assicurare che i lavori siano rispondenti a quanto previsto ed effettuati a perfetta regola d'arte, il Richiedente dovrà costituire idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa). Tale cauzione o fideiussione resterà vincolata fino alla redazione dell'atto di collaudo.

Art. 6 - Procedure autorizzative

Concessione

Ai sensi del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del regolamento regionale n° 6/2010 "Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26", il Comune di Cunardo rilascia, nelle forme previste dalla legge, concessioni che consentono:

- l'occupazione del suolo stradale;
- la manomissione del suolo stradale;
- l'attraversamento e l'uso della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture e cavi (che riguarderanno la nuova installazione di sottoservizi in aree urbane o in zone di prevista urbanizzazione, sia la manutenzione, sostituzione e potenziamento dei sottoservizi in aree già urbanizzate)

Procedura

Ogni operatore che intende eseguire interventi di occupazione o manomissione del suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di reti di approvvigionamento dell'acqua potabile, fognature, reti elettrica, gas, telecomunicazioni e pubblica illuminazione, deve inoltrare apposita domanda di concessione all'Ufficio per il sottosuolo.

La richiesta di concessione dovrà prevedere la seguente documentazione:

- le generalità del Richiedente;
- l'oggetto dell'intervento, la sua esatta localizzazione, la descrizione dei lavori da realizzare;
- il riferimento alla pianificazione e alla programmazione concordata;
- la superficie complessiva del suolo da occupare per l'organizzazione del cantiere;

- la durata dell'occupazione;
- le dimensioni e la superficie di pavimentazione stradale da manomettere (e, di conseguenza, da ripristinare);
- il cronoprogramma degli interventi;
- i dati completi del referente tecnico e del direttore lavori, se diverso;
- gli elaborati tecnici rappresentanti i manufatti o gli impianti da realizzare, le superfici da occupare e se già definita, la segnaletica e la viabilità alternativa proposta per la costituzione del cantiere stradale.

L'Ufficio deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di concessione.

Interventi di urgenza

La segnalazione dei lavori da effettuare d'urgenza per la riparazione dei guasti dovrà pervenire, telefonicamente o a mezzo fax, all'Ufficio per il sottosuolo prima dell'inizio dei lavori, specificando le ragioni che rendono indifferibile l'intervento ed il tempo di esecuzione nel suo complesso (scavo, riparazione, ripristino provvisorio).

Tale segnalazione verrà poi completata, entro i due giorni successivi alla segnalazione, compilando la documentazione tecnico-amministrativa sopra richiamata.

Gli interventi d'urgenza sono immediatamente autorizzati con l'obbligo di inizio il giorno stesso dell'invio della comunicazione (telefonata o ricevimento del fax).

Se tale procedura sarà attivata invece per i lavori programmati/programmabili, il Richiedente e l'Esecutore saranno deferiti all'autorità giudiziaria per falsa dichiarazione e saranno applicate le sanzioni previste per i lavori abusivi.

Obblighi del richiedente

Il Richiedente ha i seguenti obblighi:

- deve rispettare le procedure fissate dalla concessione, sia per quanto riguarda la tipologia degli interventi da realizzare, sia per quanto riguarda la loro programmazione;
- è assoggettato al pagamento degli oneri economici previsti dalla concessione;

- deve presentare idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia della corretta esecuzione dei lavori previsti;
- deve provvedere alla riparazione di tutti i danni arrecati nel corso dei lavori, sia alle strutture stradali, sia a qualsiasi altro impianto presente nelle aree del cantiere;
- deve ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale con le stesse caratteristiche (forma, cartellonistica, materiali) di quelle rimosse, o secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio per il sottosuolo.

Decadenza della concessione

La concessione decade al verificarsi delle seguenti condizioni:

- reiterate violazioni in fase di esecuzione dei lavori delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nella concessione;
- occupazione del suolo e del sottosuolo con modalità in contrasto con quanto stabilito dal provvedimento concessorio;
- violazione delle norme previste da leggi e da regolamenti comunali vigenti;
- mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
- mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Occupazione abusiva

Alla constatazione di occupazione abusiva del suolo pubblico, l'Ufficio per il sottosuolo, previa contestazione all'interessato, emana un provvedimento di rimozione dei materiali, affinché l'interessato provveda, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione, al ripristino dell'area.

Decorso vanamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le spese relative alla rimozione e alla custodia dei materiali, oltre al pagamento di eventuali sanzioni.

Art. 7 - Progettazione delle opere

La nuova infrastrutturazione del sottosuolo e, ove possibile, ogni intervento di ammodernamento della rete esistente, dovranno avvenire mediante la realizzazione di manufatti sotterranei (Strutture Sotterranee

Polifunzionali), conformi alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, i servizi di rete tra loro compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurarne la tempestiva manutenzione garantendo al contempo la continuità del servizio.

Le Strutture Sotterranee Polifunzionali si dividono in:

- gallerie tecnologiche. La galleria tecnologica è una struttura per l'alloggiamento multiplo di servizi; essa deve rispondere a criteri di affidabilità e di resistenza rispetto ai problemi di assestamento dei suoli e ai fenomeni sismici. È un'opera multifunzionale, in grado di alloggiare e veicolare in un unico ambiente ispezionabile cablaggi per il trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni, acqua e dati; è dotata di un sistema automatizzato per gli aspetti gestionali, manutentivi e di sicurezza. Le sue dimensioni sono tali da renderla percorribile da uomini ed eventualmente da mezzi.
- cunicoli tecnologici. Il cunicolo tecnologico è un'infrastruttura di contenimento di servizi tecnologici simile per funzione alla galleria tecnologica, dalla quale differisce per una più contenuta dimensione. È dotata di chiusura mobile carrabile disposta sul piano di calpestio, facilmente ispezionabile ma non percorribile dagli operatori. Può essere realizzato sia in elementi prefabbricati in cemento armato vibrocompresso, sia in opera: in quest'ultimo caso, essi il cunicolo potrà essere costruito in calcestruzzo oppure in muratura.
- polifore. La polifora è un manufatto in calcestruzzo costituito da più fori per l'alloggiamento delle canalizzazioni in PEAD (Polietilene alta densità) destinate alla posa di cavi dell'energia elettrica e/o delle telecomunicazioni. La polifora può essere realizzata in due modi: può essere infatti un unico grande foro (o più grandi fori disposti uno accanto all'altro), dove tutti i cavidotti sono sostenuti da staffe a "U", oppure possono essere più fori di dimensioni ridotte, ognuno dei quali contiene un'unica tubazione.

Affinché le opere siano eseguite nel miglior modo possibile, è necessario che nel progetto esecutivo dei lavori da autorizzare:

- venga adottata, nella scelta del tracciato e nell'ubicazione dei manufatti, la localizzazione che eviti o limiti il più possibile l'impatto visivo e l'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, sia in fase di posa che in fase di manutenzione delle opere stesse. Per tale motivo, le infrastrutture devono essere preferibilmente concentrate a lato della viabilità veicolare;
- siano scongiurate interferenze con altri sottoservizi, garantendo inoltre il rispetto delle distanze tra i sottoservizi di nuova realizzazione e quelli già presenti: la distanza minima deve essere tale da garantirne una corretta manutenzione;
- sia garantita la continuità di tutti i pubblici servizi salvaguardando il più possibile il verde urbano.

Una particolare attenzione va posta, in fase di progetto, al posizionamento di nuove alberature. Gli alberi infatti determinano dei limiti di utilizzo degli spazi sia in superficie, sia nel sottosuolo, e questo a causa dell'estensione e dell'azione che l'apparato radicale può esercitare sulle strutture collocate nel sottosuolo stesso (ad esempio, episodi di rottura delle strutture in cemento o calcestruzzo).

Art. 8 - Esecuzione delle opere

Il Richiedente, ottenuta l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, dovrà comunicare all'Ufficio per il sottosuolo la data di inizio dei lavori e i dati completi del referente tecnico e, se diverso, del direttore lavori.

Ogni lavoro dovrà essere eseguito nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, con particolare attenzione alla normativa in materia di sicurezza dei cantieri.

La comunicazione della fine lavori deve essere trasmessa tramite fax all'Ufficio per il sottosuolo entro sette giorni dalla conclusione dei lavori stessi; un tecnico dell'Ufficio effettuerà un sopralluogo nelle aree di intervento con il direttore dei lavori per constatarne l'ultimazione, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto concessorio.

Alla comunicazione della fine lavori, l'Ufficio per il sottosuolo provvederà (direttamente o incaricando un consulente esterno) a collaudare e dichiarare regolarmente eseguito il lavoro autorizzato.

Nel caso si riscontrino difformità rispetto a quanto stabilito nella concessione, l'Ufficio provvederà a fare effettuare gli interventi tecnici necessari a rendere coerenti l'opera realizzata con quella autorizzata, avvalendosi della cauzione o della fideiussione.

In assenza di difformità, invece, viene redatto l'atto di collaudo o di regolare esecuzione delle opere, che svincola la cauzione o la fideiussione prestata.

Art. 9 - Posa delle reti

La posa delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei servizi a rete deve avvenire preferibilmente al di sotto dei marciapiedi, o comunque ai margini delle fasce di pertinenza stradale, in modo da ridurre al minimo il disagio alla circolazione.

Gli impianti tecnologici non dovranno essere posati secondo una sequenza casuale, ma dovrà essere rispettato quanto più possibile il seguente ordine (partendo dal confine con gli edifici o dai confini delle proprietà private e procedendo verso la carreggiata stradale):

- telecomunicazioni;
- energia elettrica;
- gas;
- acqua;
- illuminazione pubblica;
- ulteriori reti

Nel caso non fossero possibili altre soluzioni, tali impianti possono essere posati longitudinalmente sotto la carreggiata stradale; in questo caso, la posa deve avvenire il più possibile in prossimità del bordo della carreggiata stessa, con una profondità di interramento che garantisca la loro collocazione all'interno del terreno di sottofondo.

In ogni caso, l'opportunità della posa al di sotto della carreggiata stradale dovrà essere valutata in relazione ai volumi di traffico insistenti sulla strada interessata; la progettazione dovrà infatti evitare che le sollecitazioni causate dal traffico creino rotture o crepe nei sottoservizi.

I nuovi collettori fognari invece, essendo di notevoli dimensioni, non troveranno mai collocazione all'interno delle infrastrutture sotterranee poste sotto i marciapiedi; la loro posa dovrà essere opportunamente studiata all'interno della carreggiata, in relazione allo spazio occupato dalle infrastrutture già presenti.

Gli scavi per l'interramento delle tubazioni devono rispettare le norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto; in assenza di norme specifiche, deve essere garantita una profondità di interramento minima di 50 centimetri.

Art. 10 - Organizzazione dei cantieri stradali

La predisposizione di una puntuale e precisa fase di cantierizzazione è elemento essenziale per contenere al minimo i disagi della cittadinanza; a tal proposito, è opportuno che lo svolgimento dei lavori preveda l'apertura di singoli tratti di scavo aventi lunghezza non superiore ai 50 metri, da rendere agibili prima di ulteriori scavi, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio per il sottosuolo.

I lavori di scavo e ripristino devono essere effettuati a regola d'arte a prescindere dallo stato manutentivo preesistente, secondo quanto stabilito dalla concessione autorizzatoria ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale. Il materiale di scavo dovrà essere immediatamente conferito negli opportuni centri di raccolta.

I depositi su strada devono essere segnalati secondo le disposizioni del Titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495).

La società esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone, limitare il disagio alla cittadinanza e contenere l'impatto ambientale, e sempre nel rispetto della legislazione vigente.

La società esecutrice dei lavori si impegna inoltre ad osservare le eventuali prescrizioni particolari impartite dall'Ufficio per il sottosuolo in relazione alle esigenze specifiche dettate dal contesto in cui dovrà essere realizzata l'opera.

Art. 11 - Ripristino delle pavimentazioni stradali

Durante l'esecuzione dei lavori di nuova realizzazione di infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei servizi o di manutenzione/ammodernamento delle reti esistenti, le pavimentazioni stradali subiranno notevoli danneggiamenti.

In tutti questi casi, la società esecutrice dei lavori dovrà attenersi alle seguenti disposizioni.

A) Riempimenti e ripristini provvisori

Una volta ultimata la posa o la manutenzione delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei servizi, si procederà con la fase del rinterro, volta a sostituire gli originali strati sottostanti le pavimentazioni con materiali aventi una portanza tale da evitare cedimenti di qualsiasi entità a seguito delle ripetute sollecitazioni del traffico. Tale operazione farà sì che l'esecuzione del ripristino definitivo avvenga nel più breve tempo possibile.

A tale scopo potrà essere indifferentemente utilizzato o misto stabilizzato di cava a granulometria assortita (3-25 mm) steso e vibrocompreso, o una miscela di conglomerato cementizio a base di leganti idraulici, aggreganti naturali e additivi aeranti.

I lavori di ripristino dovranno riguardare non solo la parte interessata direttamente dallo scavo ma anche le parti che, a giudizio dell'Ufficio per il sottosuolo, ne abbiano indirettamente tratto pregiudizio durante l'esecuzione dei lavori.

I riempimenti degli scavi verranno eseguiti fino a raggiungere una quota di 10 centimetri dal piano stradale; lo spessore rimanente sarà riempito con conglomerato bituminoso tipo binder, da costiparsi con rullo vibrante

idoneo, fino a raggiungere la stessa quota del piano stradale esistente e la perfetta omogeneità con quest'ultimo, nel rispetto delle pendenze per lo smaltimento delle acque.

B) Ripristini definitivi di pavimentazioni bituminose

I ripristini definitivi su pavimentazioni bituminose dovranno essere realizzati secondo le seguenti modalità:

- fresatura della pavimentazione, per una profondità minima 10 centimetri, sull'intera lunghezza dello scavo e per una larghezza eccedente l'impronta dello scavo stesso di almeno 50 centimetri per lato;
- stesura di 10 centimetri di binder compresso previa pulizia della superficie di attacco, spargimento di emulsione bituminosa e rullatura;
- stesura del tappeto di usura (spessore minimo 3 centimetri) previa pulizia della superficie di attacco, spargimento di emulsione bituminosa, rullatura con rullo statico e successiva impermeabilizzazione;
- qualora lo scavo fosse stato eseguito al centro della strada, il ripristino dovrà riguardare comunque tutta la sezione della carreggiata, interessando quindi non soltanto l'area più prossima allo scavo, ma anche i punti più ammalorati della carreggiata, al fine di omogeneizzare eventuali buche e avvallamenti e creare pendenze tali che favoriscano il deflusso nelle caditoie delle acque meteoriche;
- nel caso di scavi in linea su marciapiedi, l'esecutore dei lavori dovrà provvedere al totale rifacimento degli stessi, indipendentemente dalla larghezza, compresa la fornitura e la posa in opera di nuove cordolature, ove mancanti, e la sistemazione di quelle esistenti, l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche, la messa in quota di tutti i chiusini e le caditoie presenti;
- la società esecutrice dei lavori dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e di eventuali colorazioni.

Art. 12 - Revoche, sospensioni, sanzioni, responsabilità

Le concessioni e le autorizzazioni possono essere revocate o sospese per motivate esigenze di pubblica utilità. Al Richiedente sarà notificata l'ordinanza di revoca o la comunicazione di sospensione contenente le motivazioni, l'obbligatorietà e la tempistica per il ripristino delle aree alle condizioni originarie.

Chiunque viola le disposizioni contenute nella concessione, sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo secondo del Nuovo Codice della Strada. Tale violazione determina inoltre l'obbligo da parte del Richiedente della rimozione a sue spese delle opere realizzate.

Il Richiedente dovrà infine rispondere per:

- responsabilità derivanti da danno o molestia per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata;
- eventuali responsabilità inerenti la stabilità del terreno;
- responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti.

Art. 13 – Aggiornamento dati cartografici di rete

Al fine di favorire l'integrazione delle informazioni geografiche di rete l'esecutore dell'intervento dovrà consegnare alla fine dell'intervento dati su base georeferenziata GIS conforme a quanto stabilito dall'Ufficio per il Sottosuolo.

L'inadempimento senza giustificato motivo da parte dei soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi a quanto disposto dal precedente comma 2 costituisca condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 8, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.

Art. 14 – Cartografia, completamento ricognizione

Dietro richiesta dell'Ufficio per il sottosuolo e nel congruo termine dallo stesso stabilito, i soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi sono tenuti a fornire agli stessi i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto indicato nell'allegato 2 del RR 6/2010 che definisce requisiti informativi minimi rispetto a quanto previsto nella d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5900.

L'inadempimento senza giustificato motivo da parte dei soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi a quanto disposto dal precedente comma 2 costituisca condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 8, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.